

Parte 2: LIMITI E PRESCRIZIONI AUTORIZZATIVE

2.1.Prescrizioni di carattere generale

Richiamati anche i principi generali di cui all'articolo 6, comma 16, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152 relativamente all'attività autorizzata dell'Azienda, si dispongono le seguenti prescrizioni di carattere generale:

- 1.il ciclo produttivo e le modalità gestionali devono essere conformi a quanto descritto nella relazione tecnica (ed alle successive integrazioni fornite) allegata alla domanda per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale nonché nell'Allegato al presente provvedimento, laddove non contrastino con le prescrizioni del presente provvedimento.
- 2.Ogni modifica del ciclo produttivo e/o dei presidi e delle attività antinquinamento deve essere preventivamente comunicata alla Provincia di Genova ed all'ARPAL - Dipartimento Provinciale di Genova, fatta salva la necessità di presentare nuova domanda di autorizzazione nei casi previsti dal D.Lgs. 152/2006, quale modifica sostanziale.
- 3.Deve essere garantita la custodia continuativa dell'impianto, sottoponendo a periodici interventi di manutenzione tutti i macchinari, le linee di produzione ed i sistemi di contenimento/abbattimento delle emissioni in tutte le matrici ambientali.
- 4.Devono essere prese le opportune misure di prevenzione dell'inquinamento, applicando - in particolare - le migliori tecnologie disponibili.
- 5.In caso di eventi o incidenti che influiscono significativamente sull'ambiente, dovrà essere data tempestiva comunicazione a Provincia di Genova e ARPAL.
- 6.Deve essere minimizzata la produzione di rifiuti e comunque deve essere privilegiato l'invio dei rifiuti a recupero. Ove ciò sia tecnicamente ed economicamente impossibile, tali rifiuti dovranno essere avviati a smaltimento evitandone e riducendone l'impatto sull'ambiente, nel rispetto della normativa vigente in materia.
- 7.L'energia deve essere utilizzata in modo efficace ed efficiente.
- 8.Devono essere effettuate le verifiche prescritte e gli eventuali ulteriori interventi tecnici ed operativi che le Autorità preposte al controllo ritengano necessari per la gestione dell'insediamento produttivo.
- 9.Devono essere effettuati i controlli periodici delle emissioni e dei processi produttivi secondo quanto definito nel Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC), comunicando alla Provincia di Genova ed all'ARPAL - Dipartimento Provinciale di Genova, con almeno 15 giorni di anticipo, le date in cui intende effettuare tali autocontrolli, per consentire l'eventuale presenza delle strutture tecniche di controllo. Sono esclusi gli scarichi idrici di tipo non continuo, per i quali la comunicazione dovrà essere effettuata almeno tre giorni lavorativi prima alla data di campionamento.
- 10.Devono essere predisposti **“Registri per la conduzione degli impianti”**, vistati dalla Provincia preventivamente all'utilizzo. I Registri dovranno essere conservati per cinque anni dalla data dell'ultima registrazione ed esibiti a richiesta degli organi di controllo, unitamente ad eventuale ulteriore documentazione (certificati analitici, certificati di trasporto di acque, fanghi e liquami, etc.). I Registri dovranno, in particolare, contenere le seguenti informazioni:
 - data, ora e tipo degli eventuali disservizi all'impianto nel suo complesso con ricadute ambientali;
 - periodi di fermata programmata dell'impianto superiori a sette giorni (ferie, manutenzione, ecc.);
 - interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto trattamento reflui;
 - data e ora di attivazione e di disattivazione delle pompe di emergenza posizionate negli scantinati delle linee ZIN3 e ZIN4 per lo svuotamento a seguito di eventi alluvionali;

–data e ora dei prelievi effettuati per le analisi periodiche.

11. Deve essere inviata alla Provincia di Genova, al Comune di Genova ed all'ARPAL - Dipartimento Provinciale di Genova, la relazione annuale sul Piano di Monitoraggio e Controllo entro il 31 maggio dell'anno successivo al quale si riferiscono gli autocontrolli. La relazione dovrà essere redatta secondo le modalità indicate nel PMC.
12. Deve essere comunicato alla Provincia di Genova ed all'ARPAL - Dipartimento Provinciale di Genova:
 - entro e non oltre sette giorni dal ricevimento del referto analitico a seguito dei controlli effettuati, il superamento di un limite stabilito dalla presente Autorizzazione Integrata Ambientale; a seguire, nel minimo tempo tecnico, devono essere documentate con breve relazione scritta le cause di tale superamento e le azioni poste in essere per rientrare nei limiti previsti dall'autorizzazione;
 - nel più breve tempo possibile - a mezzo fax - l'eventuale verificarsi di emissioni accidentali in aria, acqua o suolo.
13. Devono essere attuate le misure necessarie per prevenire gli incidenti e limitarne le conseguenze.
14. Dovrà essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della eventuale cessazione definitiva delle attività, che dovrà essere preventivamente comunicata alla Provincia di Genova e all'ARPAL – Dipartimento Provinciale di Genova. Il sito dovrà essere, pertanto, ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e di ripristino ambientale, predisponendo, al riguardo, le opportune indagini per verificare la eventuale contaminazione delle varie matrici ambientali secondo la disciplina vigente, fatti salvi altri eventi accidentali per i quali si renda necessario procedere anche durante la normale attività industriale.

2.1.1. Collaudo impianti

15. Almeno 15 giorni prima della messa in esercizio di nuovi impianti, l'azienda dovrà darne comunicazione alla Provincia di Genova, al Comune di Genova e all'ARPAL - Dipartimento Provinciale di Genova.
16. I nuovi impianti dovranno essere messi a regime entro 30 giorni dalla data di messa in esercizio. La data di messa a regime dovrà essere comunicata alla Provincia di Genova, al Comune di Genova e all'ARPAL - Dipartimento Provinciale di Genova.
17. E' facoltà del Gestore, in caso di problemi tecnici o di avarie o di altre motivazioni di carattere tecnico, chiedere all'Autorità Competente, motivando adeguatamente, una proroga per la fase di messa a regime degli impianti da sottoporre a collaudo.
18. L'azienda dovrà procedere, nei 15 giorni successivi alla data di messa a regime, al collaudo analitico delle eventuali emissioni in atmosfera originate dai nuovi impianti.
19. L'Azienda dovrà trasmettere i referti analitici del collaudo alla Provincia di Genova, al Comune di Genova e all'ARPAL - Dipartimento Provinciale di Genova entro 30 giorni dalla data di esecuzione del collaudo stesso.
20. La Provincia di Genova si riserva, sulla base degli esiti dei collaudi, di fissare eventuali ulteriori prescrizioni per le emissioni in esame, procedendo all'aggiornamento del provvedimento di autorizzazione.

2.2.Emissioni in atmosfera

2.2.A.Quadro dei limiti

21.L'Azienda deve rispettare per le emissioni in atmosfera i limiti di Tabella I – relativi alle analisi annuali discontinue – riferiti a 0°C ed a 1013 hPa.

Sigla emissione	Portata (Nm ³ /h)	Provenienza	Inquinanti	limiti (mg/Nm ³)
E37	80.000	DEC1: saldatura	polveri	10
			metalli ⁽¹⁾	5
E38	22.000	DEC1: decapaggio	HCl	10
E50	110.000	DET: raddrizzatura	polveri	10
E51	20.000	DET: decapaggio	HCl	10
E7	130.000	DET: gabbie laminazione	nebbie oleose	5
E8	130.000	DET: gabbie laminazione	nebbie oleose	5
E9a	110.000	TAF2: gabbie laminazione	nebbie oleose	5
E9b	110.000	TAF2: gabbie laminazione	nebbie oleose	5
E9c	110.000	TAF2: gabbie laminazione	nebbie oleose	5
E9d	110.000	TAF2: gabbie laminazione	nebbie oleose	5
E10	20.000	PEL: vasca pulitura	NaOH	10
E11	10.000	RIC1: vasca pulitura	NaOH	10
E12	40.000	RIC1: forno ricottura	NOx	200
E13	3.000	RIC2: vasca pulitura	NaOH	10
E14	40.000	RIC2: forno ricottura	NOx	200
E31	60.000	TEM1: gabbie laminazione	polveri	10
			nebbie oleose	5
E15	44.500 (SR) 66.500 (DCR)	TEM2: gabbie laminazione	polveri	10
			nebbie oleose	5
E32	10.000	ZIN1/PRV: pretrattamento	Cr ^{III}	1
			Cr ^{VI}	1
			HF	1
E41	15.000	ZIN2: pulitura	polveri	10
			nebbie oleose	5
E30	18.000	ZIN2:forno di riscaldamento	NOx	100
E21	19.000	ZIN2: passivazione	Cr totale	1
E44	18.000	ZIN3: pulitura alcalina	NaOH	10
E45	51.500	ZIN3: trattamento termico	NOx	600
			CO	12
E46	2.750 x 2	ZIN3: passivazione	Cr totale	1
E54	18.000	ZIN4: pulitura alcalina	NaOH	10
			NOx	600
E55	51.500	ZIN4: trattamento termico	CO	12
			Cr totale	1
E56	2.750 x 2	ZIN4: passivazione	Cr totale	1
E33	6.000	PRV: preparazione vernici	C.O.V.	---
E34	32.000	PRV: applicazione vernici	C.O.T.	50
			NOx	500
			polveri	3
E16/17	33.000	ELT1: vasche acido	H ₂ SO ₄	5
			NaOH	10

Sigla emissione	Portata (Nm ³ /h)	Provenienza	Inquinanti	limiti (mg/Nm ³)
E19	20.000	ELT1: cassoni accumulo soluzioni	H ₂ SO ₄	5
			Cr ^{VI}	0.05
E27	20.500	ELT1: cromatura	Cr ^{VI}	0.05
E20	22.000	ELT2: vasche di trattamento	H ₂ SO ₄	5
			NaOH	10
			Cr ^{VI}	0.05
E39	30.000	ELT3: pulitura essiccazione/decapaggio	H ₂ SO ₄	5
			NaOH	10
E40	15.000	ELT3: passivazione	H ₂ SO ₄	5
			Cr ^{VI}	0.05
E28a	80.000	caldaia B101	NOx	200
E28b	80.000	caldaia B102	NOx	200
E53a	25.500	Rigenerazione HCl	polveri	50
			HCl	30
E53b	25.500	Rigenerazione HCl	polveri	50
			HCl	30
E25	11.000	TOC:sabbiatura	polveri	25
E24	n.d.	impianto HNX	CO ₂	---
E42	4000	forno anodi	polveri	10
			metalli ⁽¹⁾	5
E47	11.000	OFF/MEC/decapaggio rulli	HCl	10
E57	5.000	OFF/RIP/saldatrici	polveri	---
E58	18.000	OFF/RIP/pantografo	polveri	---
E59	6.800	OFF/RIP/saldatrici	polveri	---
E61	22.000	TOC: lavaggio guarnizioni	nebbie oleose	---

⁽¹⁾ metalli indicati alla Tabella B, classe III, dell'Allegato I, parte II, al D.Lgs. 152/2006

Tabella I

2.2.B. Quadro dei monitoraggi

22. I controlli analitici dovranno essere eseguiti con le modalità e le frequenze riportate nel Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC). I campionamenti dovranno essere eseguiti adottando le seguenti metodologie:

Manuale U.N. I.CHIM. n. 158/1988	Misure alle emissioni. Strategie di campionamento e criteri di valutazione.
Norma UNI EN 10169:2001	Misure alle emissioni. Determinazione della velocità e della portata di flussi gassosi convogliati per mezzo del tubo di Pitot.

Tabella II

2.2.C. Quadro delle prescrizioni

23. Entro 1 anno dal rilascio del rinnovo dell'A.I.A. l'Azienda dovrà installare sull'emissione E51 un analizzatore in continuo per la misura sistema della concentrazione di HCl e dovrà provvedere alla trasmissione dei dati al Centro Operativo Provinciale con le modalità riportate nell'Allegato n. 1.

24. L'Azienda dovrà:

- a) mantenere regolarmente in funzione tutti gli impianti di captazione e di abbattimento durante lo svolgimento delle varie attività produttive alle quali sono asserviti gli impianti stessi;
- b) eseguire verifiche analitiche alle emissioni indicate al Quadro 2.2.A, in conformità con le metodologie indicate al Quadro 2.2.B, entro il 31 dicembre di ogni anno;

c) garantire:

- il corretto funzionamento degli analizzatori in continuo per la misura della concentrazione di C.O.T. asservito all'emissione E34 (post combustore);
- il corretto funzionamento dell'analizzatore in continuo per la misura della concentrazione di HCl asservito all'emissione E38 (decapaggio DEC1).

I valori delle concentrazioni di C.O.T. di E34 e di HCl ed i dati di funzionamento del post combustore rilevati in continuo devono essere trasmessi al Centro Operativo Provinciale, con le modalità riportate nell'Allegato n. 1;

d) rispettare i seguenti limiti per le emissioni E34, E38 ed E51, monitorate in continuo:

Sigla Emissione	Provenienza	Parametro	Limiti (mg/m ³)
E34	PRV: applicazione vernici	concentrazione C.O.T.	50
E38	DEC1: decapaggio	concentrazione HCl	10
E51	DET: decapaggio	concentrazione HCl	10

Tabella III

Il limite si considera rispettato se:

- nessuna delle medie giornaliere supera il valore limite di emissione;
- nessuna delle medie orarie supera i valori limite di emissione di un fattore superiore a 1,25.

25. Per le emissioni E34, E38 ed E51 - monitorate in continuo - l'Azienda deve rispettare le indicazioni riportate al punto 2.5 dell'Allegato VI alla parte V del D.Lgs. 152/06, ed in particolare:

- nel caso di indisponibilità delle misure in continuo per periodi superiori a 48 ore, l'Azienda dovrà darne tempestiva informazione alla Provincia di Genova e ad ARPAL entro e non oltre l'orario d'ufficio del successivo giorno lavorativo, comunicando via fax giorno e ora di inizio di indisponibilità dei dati; l'Azienda dovrà inoltre dare indicazione delle forme alternative di controllo adottate (ad es. basate su misure discontinue, correlazioni con parametri di esercizio o con specifiche caratteristiche delle materie prime) fino al ripristino degli analizzatori in continuo;
- i periodi di indisponibilità delle misure in continuo dovranno essere annotati sui **“Registri per la conduzione degli impianti”**, indicati al punto 10 del precedente paragrafo 2.1 - Prescrizioni di carattere generale;
- gli analizzatori installati per il monitoraggio in continuo delle emissioni E34 ed E38, devono essere sottoposti a taratura semestrale secondo le modalità definite al punto 4 dell'Allegato VI al D.Lgs. 152/2006. I valori relativi a tali verifiche dovranno essere riportati sui **“Registri per la conduzione degli impianti”**, di cui al punto 10 del precedente paragrafo 2.1 - Prescrizioni di carattere generale;
- i dati rilevati dagli analizzatori in continuo devono essere conservati su supporto informatico - per almeno 5 anni - e messi a disposizione per eventuali controlli da parte degli Enti preposti.

26. Il valore del pH delle soluzioni di abbattimento degli scrubbers asserviti alle emissioni E32, E38, E39 ed E40, deve essere mantenuto rispettivamente a:

- E32, E38 ed E39 pH $\geq 4,5$

-E40pH ≥ 6,0

27. In caso di disservizio dei pHmetri asserviti agli scrubbers (emissioni E32, E38, E39 e E40) gli stessi dovranno essere alimentati con acqua di rete in continuo sino al ripristino del corretto funzionamento del pHmetro.
28. Deve essere garantita un'efficiente tenuta delle cabine di verniciatura, al fine di evitare la fuoriuscita di vapori organici.
29. La temperatura della camera di combustione del post combustore durante le fasi di verniciatura/essiccazione deve essere mantenuta ad un valore non inferiore a 700°C.
30. Gli impianti di abbattimento devono essere sottoposti alle manutenzioni periodiche secondo le modalità e le frequenze indicate nel PMC.
31. In caso di disservizio:
- a. degli impianti di captazione e/o di abbattimento le linee dovranno essere fermate applicando immediatamente le normali procedure di fermata in sicurezza e non potrà riprendere altre attività sino al ripristino del corretto funzionamento degli impianti di abbattimento medesimi;
 - b. della pompa di ricircolo della soluzione di abbattimento di uno scrubber, lo stesso dovrà essere alimentato con acqua di rete stesso, fino al ripristino della pompa di ricircolo;
 - c. del post combustore o dei ventilatori a servizio dei forni e delle cabine di verniciatura, dovrà essere attuare l'immediato distacco delle teste di verniciatura ed il blocco dei forni.
32. Dovrà essere risolto nel più breve tempo tecnicamente possibile qualunque disservizio agli impianti di captazione e/o di abbattimento. Tali disservizi dovranno essere annotati sui **“Registri per la conduzione degli impianti”**, ed essere comunicati all'Amministrazione Provinciale, al Comune di Genova ed all'ARPAL - Dipartimento Provinciale di Genova entro e non oltre l'orario d'ufficio del successivo giorno lavorativo, compilando ed inviando via fax il modulo riportato nell'Allegato n. 2 (“Comunicazione di disservizio degli impianti di captazione e/o di abbattimento”), con l'indicazione degli accorgimenti che l'Azienda intende adottare per il ripristino del disservizio.
33. Dovrà essere annotato sui **“Registri per la conduzione degli impianti”** e comunicato all'Amministrazione Provinciale, al Comune di Genova ed all'ARPAL - Dipartimento Provinciale di Genova entro e non oltre l'orario d'ufficio del successivo giorno lavorativo, l'avvenuto ripristino del disservizio compilando ed inviando via fax il modulo riportato nell'Allegato n. 3 (“Comunicazione di ripristino degli impianti di captazione e/o di abbattimento”).
34. Per quel che riguarda la linea di zincatura a caldo ZIN1, attualmente inattiva, l'Azienda, prima della eventuale riattivazione, dovrà trasmettere alla Provincia di Genova uno progetto per la realizzazione di un impianto di captazione e di convogliamento in atmosfera delle emissioni prodotte dal forno di trattamento termico. L'autorizzazione all'installazione del suddetto impianto e alla successiva riattivazione della linea ZIN 1 sarà subordinata alla valutazione della documentazione progettuale inviata.
35. Entro 6 mesi dal rilascio del presente provvedimento l'Azienda dovrà trasmettere a Provincia di Genova e ARPAL – Dipartimento Provinciale di Genova, il piano di realizzazione degli interventi tecnici atti a stabilizzare il flusso all'interno dei camini originanti le emissioni E7, E8, E9 a/b/c/d. Al termine dei tali interventi dovrà essere eseguita una campagna di misurazioni per la verifica della velocità e della portata dei flussi ai sensi della norma UNI EN 16911:2013. Le tempistiche sia della realizzazione degli interventi che della campagna di misure dovranno essere concordate con la Provincia di Genova e l'ARPAL – Dipartimento provinciale di Genova.

36.L'eventuale riattivazione delle linee PRV applicazioni vernici (E34) e DEC1 (E38) – attualmente inattive – dovrà essere comunicata alla Provincia con almeno 15 giorni di anticipo. Fino a tale data non si applica quanto previsto ai punti 24c) e 25.

37.Deve essere garantito il corretto funzionamento della postazione di monitoraggio della Qualità dell'Aria al perimetro dell'Azienda – gestita in accordo a quanto previsto dal D.Lgs. n. 155/2010 - presso la quale sono monitorati i seguenti parametri:

–ossidi di azoto;

–di particolato atmosferico PM₁₀ (misure giornaliere), sulle quali si procede alla determinazione del contenuto in metalli (valore medio mensile);

–direzione e velocità del vento.

Entro 30 giorni dall'adozione del presente provvedimento i dati rilevati da tale postazione di misura devono essere trasmessi al Centro Operativo Provinciale con le modalità riportate nell'Allegato n. 1. La Provincia di Genova si riserva inoltre di prescrivere all'Azienda l'effettuazione di campagne di monitoraggio della qualità dell'aria al perimetro ed all'interno dell'insediamento produttivo a seguito del verificarsi di episodi di emissioni diffuse di particolari tipologie di inquinanti.

2.3.Scarichi idrici

2.3.A.Quadro dei limiti

38.Gli scarichi delle acque reflue industriali derivanti dall'insediamento produttivo devono rispettare i limiti di cui alla Tabella 3, colonna I, Allegato 5 alla Parte III del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.

2.3.B.Quadro dei monitoraggi

39.I controlli analitici dovranno essere eseguiti con le modalità e le frequenze riportate nel PMC.

2.3.C.Quadro delle prescrizioni

40.L'Azienda deve sempre rendere accessibili gli impianti e gli scarichi alle Autorità di controllo per l'effettuazione di campionamenti e sopralluoghi.

41.Gli impianti di depurazione, le vasche, le tubazioni, le pompe di rilancio e ogni elemento del sistema di raccolta, trattamento e depurazione delle acque reflue devono essere mantenuti in perfetta efficienza e sottoposti, a tale scopo, a periodiche verifiche di funzionalità.

42.Non è consentito lo scarico di acque provenienti da attività ed impianti non espressamente contemplati nella presente autorizzazione. L'eventuale necessità di trattare acque diverse dovrà essere preventivamente comunicata all'Autorità competente.

43.Qualunque ampliamento e/o modifica sostanziale dell'impianto di depurazione o del ciclo produttivo che determini variazioni della qualità e della quantità delle acque da sottoporre a trattamento, dovrà essere preventivamente autorizzato dalla Provincia di Genova, ferma restando l'osservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione al momento in vigore.

44.I valori limite di emissione non possono essere in alcun caso conseguiti mediante diluizione con acque prelevate allo scopo, con acque di raffreddamento o con acque di lavaggio. Le acque derivanti dalla pulizia di serbatoi, bacini di contenimento e scantinati possono, qualora compatibili, essere inviate all'impianto di trattamento come rifiuto secondo le modalità di cui ai successivi punti 58, 59 e 60.

45. Sui **“Registri per la conduzione degli impianti”** dovrà essere annotato quanto previsto dal PMC in relazione alla gestione dell'impianto di depurazione e dell'attività dello scarico e quanto previsto dalle prescrizioni successive.

Scarico 2A

46. I misuratori di portata ed i contatori volumetrici asserviti agli scarichi parziali:

- a) derivanti dai pretrattamenti cromatici,
 - b) derivanti emulsioni oleose;
 - c) in uscita dalla vasca di rilancio dei reflui alcalini;
 - d) In uscita dalla vasca di rilancio dei reflui acidi concentrati e allo scarico finale
- devono essere tenuti in buone condizioni di funzionamento

47. Ogni disservizio dovrà essere registrato sui **“Registri per la conduzione degli impianti”**, unitamente alle azioni tese a ripristinare la funzionalità degli strumenti.

48. L'Azienda deve assicurare la possibilità di effettuare campionamenti agli scarichi parziali derivanti dai pretrattamenti acque cromatiche ed emulsioni oleose.

49. I valori dei contatori volumetrici asserviti agli scarichi parziali dei pretrattamenti acque cromatiche ed emulsioni oleose ed allo scarico finale, devono essere annotati mensilmente sui **“Registri per la conduzione degli impianti”**.

50. I misuratori in continuo di pH e di temperatura devono essere sempre tenuti in perfetta efficienza.

51. Il pHmetro e il termometro devono essere sottoposti a manutenzione e taratura secondo le modalità e le frequenze indicate nel PMC.

52. I dati misurati in continuo di pH e di temperatura dovranno essere archiviati su supporto informatico e conservati per almeno 5 anni dalla data dell'ultima rilevazione. Tali dati dovranno essere sempre disponibili per le Autorità di controllo e dovrà essere garantita la possibilità di stamparli ai fini dell'acquisizione.

53. L'Azienda dovrà provvedere all'esecuzione di analisi di controllo allo scarico 2-A con le modalità indicate nel PMC.

54. Le analisi dovranno essere eseguite da Tecnico abilitato con metodiche riportate nel PMC ed i risultati dovranno essere corredati dalla descrizione dello stato di funzionamento dell'impianto di depurazione, delle modalità di campionamento e dall'indicazione dei metodi analitici utilizzati.

55. I risultati analitici, corredati dai valori mensili rilevati ai contatori volumetrici degli scarichi parziali e dello scarico finale, dovranno essere inseriti nella relazione annuale sul PMC che l'Azienda deve inviare alla Provincia di Genova, al Comune di Genova ed all'ARPAL - Dipartimento Provinciale di Genova entro il 31 maggio dell'anno successivo al quale si riferiscono gli autocontrolli, secondo quanto previsto al punto 11 del precedente paragrafo 2.1 - Prescrizioni di carattere generale.

56. Ogni attivazione della procedura di “Gestione della vasca di accumulo temporaneo acque reflue” denominata POS ECO 14, dovrà essere annotata sui **“Registri per la conduzione degli impianti”**.

57. Ogni attivazione della procedura di “Gestione delle portate delle acque reflue all'impianto di trattamento” denominata POS ECO 12, dovrà essere annotata sui **“Registri per la conduzione degli impianti”**.

58. In caso di convogliamento di rifiuti liquidi all'impianto di depurazione, fatti salvi gli obblighi derivanti dalla disciplina dei rifiuti, dovrà essere annotato sui “Registri per la conduzione dell'impianto”, il quantitativo dei rifiuti convogliati, il punto di immissione degli stessi nell'impianto di trattamento, il codice CER. Per ogni tipologia di rifiuto dovrà inoltre essere effettuata, in occasione della prima immissione, e successivamente

con frequenza almeno annuale, una analisi chimica relativa ai seguenti parametri: pH, solidi sospesi totali, oli e grassi animali e vegetali, idrocarburi totali, Fe, Cr totale, Cr VI, Ni, Sn, Mn, Cu, Zn, Pb, effettuata mediante le metodiche IRSA – CNR. Il relativo referto analitico dovrà essere archiviato e reso disponibile in occasione di eventuali controllo da parte dell’Autorità competente.

59.I risultati del monitoraggio allo scarico 2 A e agli scarichi parziali 1, 2, 3, 4 e 5 dovranno essere inviati, non solo secondo le modalità e le scadenze previste dal Piano di Monitoraggio, ma anche per e-mail all’indirizzo di posta elettronica di ARPAL acqua.ge@arpal.gov.it, ovvero a quello diversamente indicato dall’ARPAL stessa, in formato .xls secondo il seguente schema, con cadenza semestrale:

	MESE		ANNO			
	Scarico 2A	Scarico parz. 1	Scarico parz. 2	Scarico parz. 3	Scarico parz. 4	Scarico parz. 5
	data	data	data	data	data	data
pH						
SST (mg/l)						
Idrocarburi Tot. (mg/l)						
Grassi oli veg. e anim. (mg/l)						
Cr tot (mg/l)						
Cr. VI (mg/l)						
Fe (mg/l)						
Mn (mg/l)						
Cu (mg/l)						
Zn (mg/l)						
Sn (mg/l)						
Portata (mc)*						

* Riportare il valore letto dal dal contatore all'atto del campionamento

60.Dovranno essere forniti con cadenza semestrale, unitamente ai risultati dei monitoraggi di cui al punto precedente, i quantitativi mensili di rifiuti liquidi eventualmente conferiti all’impianto di trattamento reflui, per ciascun pretrattamenti, secondo il seguente schema in formato .xls:

QUANTITATIVI DI RIFIUTI LIQUIDI CONFERITI (MC/MENS)						
DESCRIZIONE RIFIUTO: (codice CER e descrizione dell'origine del rifiuto)	IDENTIFICAZIONE PUNTO DI CONFERIMENTO					Rif. Rapporto di prova caratterizzazione analitica
	trattamento centralizzato (m ³ /mese)	pretrattamento acque oleose (m ³ /mese)	pretrattamento cromati (m ³ /mese)	pretrattamento acque basiche (m ³ /mese)	pretrattamento acque acide (m ³ /mese)	
CER xx.xx.xx						
CER xx.xx.xx						
CER xx.xx.xx						
CER xx.xx.xx						
.....						

Scarichi 1-A-3, B, 4-A-1, 4-A-2, 4-A-3, 4-A-4 (Rio Roncallo);

61. Negli scarichi 1-A-3, B, 4-A-1, 4-A-2, 4-A-3, 4-A-4 non possono essere immesse altre tipologie di acque oltre alle acque di raffreddamento indicate.
62. In caso di disservizi agli impianti tali da comportare il rischio di contaminazione delle acque di raffreddamento, il flusso delle stesse dovrà essere immediatamente interrotto.
63. L'Azienda dovrà:
- a) adoperarsi per risolvere gli eventuali disservizi nel più breve tempo tecnicamente possibile;
 - b) annotare gli eventuali disservizi sui **“Registri per la conduzione degli impianti”**;
 - c) comunicare gli eventuali disservizi all'Amministrazione Provinciale, al Comune di Genova ed all'ARPAL - Dipartimento Provinciale di Genova entro e non oltre l'orario d'ufficio del successivo giorno lavorativo, compilando ed inviando via fax il modulo riportato nell'Allegato n. 2 (“Comunicazione di disservizio degli impianti di captazione e/o di abbattimento”), con l'indicazione degli accorgimenti che l'Azienda intende adottare per il ripristino del corretto funzionamento degli impianti.
64. Dovrà essere annotato sui **“Registri per la conduzione degli impianti”** e comunicato all'Amministrazione Provinciale, al Comune di Genova ed all'ARPAL - Dipartimento Provinciale di Genova entro e non oltre l'orario d'ufficio del successivo giorno lavorativo, l'avvenuto ripristino del disservizio compilando ed inviando via fax il modulo riportato nell'Allegato n. 3 (“Comunicazione di ripristino degli impianti di captazione e/o di abbattimento”).
65. L'Azienda deve provvedere all'esecuzione di analisi agli scarichi 3-A, B, 4-A-1, 4-A-2, 4-A-3, 4-A-4 con le modalità indicate nel PMC.
66. Le analisi devono essere eseguite da Tecnico abilitato con metodiche riportate nel PMC ed i risultati dovranno essere corredati dalla descrizione delle modalità di campionamento e dall'indicazione dei metodi analitici utilizzati.
67. I risultati analitici dovranno essere inseriti nella relazione annuale sul piano di monitoraggio che l'Azienda deve inviare alla Provincia di Genova, al Comune di Genova ed all'ARPAL - Dipartimento Provinciale di Genova entro il 31 maggio dell'anno successivo al quale si riferiscono gli autocontrolli, secondo quanto previsto al punto 11 del precedente paragrafo 2.1 - Prescrizioni di carattere generale.

Scarichi C, D, 1-A-1 (Rio Secco)

68. Non possono essere immesse nello scarico altre tipologie di acque oltre alle acque di raffreddamento indicate.
69. In caso di disservizi agli impianti tali da comportare il rischio di contaminazione delle acque di raffreddamento, il flusso delle stesse dovrà essere immediatamente interrotto e l'Azienda dovrà:
- a) adoperarsi per risolvere gli eventuali disservizi nel più breve tempo tecnicamente possibile;
 - b) annotare gli eventuali disservizi sui **“Registri per la conduzione degli impianti”**;
 - c) comunicare gli eventuali disservizi all'Amministrazione Provinciale, al Comune di Genova ed all'ARPAL - Dipartimento Provinciale di Genova entro e non oltre l'orario d'ufficio del successivo giorno lavorativo, compilando ed inviando via fax il modulo riportato nell'Allegato n. 2 (“Comunicazione di disservizio degli impianti di captazione e/o di abbattimento”), con l'indicazione degli accorgimenti che l'Azienda intende adottare per il ripristino del corretto funzionamento degli impianti.
70. Dovrà essere annotato sui **“Registri per la conduzione degli impianti”** e comunicato all'Amministrazione Provinciale, al Comune di Genova ed all'ARPAL – Dipartimento Provinciale di Genova entro e non oltre l'orario d'ufficio del successivo giorno lavorativo, l'avvenuto ripristino del disservizio compilando ed

inviando via fax il modulo riportato nell'Allegato n. 3 ("Comunicazione di ripristino degli impianti di captazione e/o di abbattimento").

- 71.L'Azienda deve provvedere all'esecuzione di analisi agli scarichi C, D e 1-A-1 con le modalità indicate nel PMC.
- 72.Le analisi devono essere eseguite da Tecnico abilitato con metodiche riportate nel PMC ed i risultati dovranno essere corredati dalla descrizione delle modalità di campionamento e dall'indicazione dei metodi analitici utilizzati.
- 73.I risultati analitici dovranno essere inseriti nella relazione annuale sul piano di monitoraggio che l'Azienda deve inviare alla Provincia di Genova, al Comune di Genova ed all'ARPAL - Dipartimento Provinciale di Genova entro il 31 maggio dell'anno successivo al quale si riferiscono gli autocontrolli, secondo quanto previsto al punto 11 del precedente paragrafo 2.1 - Prescrizioni di carattere generale.

Scarichi E, F, G, H, I, L, M, N (Canale 6)

- 74.Non possono essere immesse nello scarico altre tipologie di acque oltre alle acque di raffreddamento indicate.
- 75.La data di attivazione degli scarichi F, G, H, I, L, M e N. dovrà essere preventivamente comunicata all'ARPAL – Dipartimento Provinciale di Genova;
- 76.Prima dell'attivazione degli scarichi dovrà essere predisposta una presa che assicuri il prelievo di un campione rappresentativo ai fini del campionamento.
- 77.Per ciascuno degli scarichi E, F, G, H, I, L, M, N dovrà essere predisposto e mantenuto in efficienza un punto di campionamento.
- 78.In caso di disservizi agli impianti, tali da comportare il rischio di contaminazione delle acque di raffreddamento, lo scarico delle stesse dovrà essere immediatamente interrotto.
- 79.Deve essere rilevata giornalmente la temperatura della vasca posta sotto le torri di raffreddamento che non dovrà eccedere i 35 °C. I valori rilevati dovranno essere registrati sui "Registri per la conduzione degli impianti".
- 80.L'Azienda dovrà:
- a)adoperarsi per risolvere gli eventuali disservizi nel più breve tempo tecnicamente possibile;
 - b)annotare gli eventuali disservizi sui "Registri per la conduzione degli impianti";
 - c)comunicare gli eventuali disservizi all'Amministrazione Provinciale, al Comune di Genova ed all'ARPAL – Dipartimento Provinciale di Genova – entro e non oltre l'orario d'ufficio del successivo giorno lavorativo – compilando ed inviando via fax il modulo riportato nell'Allegato n. 2 ("Comunicazione di disservizio degli impianti di captazione e/o di abbattimento"), con l'indicazione degli accorgimenti che l'Azienda intende adottare per il ripristino del disservizio.
- 81.Dovrà essere annotato sui "Registri per la conduzione degli impianti" e comunicato all'Amministrazione Provinciale, al Comune di Genova ed all'ARPAL – Dipartimento Provinciale di Genova – entro e non oltre l'orario d'ufficio del giorno successivo – l'avvenuto ripristino del disservizio compilando ed inviando via fax il modulo riportato nell'Allegato n. 3 ("Comunicazione di ripristino degli impianti di captazione e/o di abbattimento").
- 82.L'Azienda dovrà provvedere all'esecuzione di analisi di controllo agli scarichi E, F, G, H, I, L, M, N con le modalità indicate nel PMC.
- 83.Per gli scarichi F, G, H, I, L, M e N in occasione della prima analisi, da eseguirsi entro 90 giorni dall'attivazione dello scarico, l'Azienda dovrà concordare con ARPAL le modalità di campionamento, in

modo che le stesse consentano di prelevare un campione atto a comprendere come gli additivi aggiunti nel sistema di raffreddamento possano incidere sulla qualità delle acque scaricate. Allo scopo dovrà essere redatta una procedura insieme ad ARPAL che dettagli i tempi e le quantità degli additivi aggiunti e il tempo entro cui effettuare il campionamento; nell'ambito di tale procedura ARPAL potrà prevedere la propria presenza sia al momento dell'aggiunta degli additivi, sia il prelievo di un controcampione di controllo.

84. Le analisi dovranno essere eseguite da Tecnico abilitato con metodiche riportate nel PMC ed i risultati dovranno essere corredati dalla descrizione delle modalità di campionamento e dall'indicazione dei metodi analitici utilizzati.
85. I risultati analitici dovranno essere inseriti nella relazione annuale sul piano di monitoraggio che l'Azienda deve inviare alla Provincia di Genova, al Comune di Genova ed all'ARPAL – Dipartimento Provinciale di Genova entro il 31 maggio dell'anno successivo al quale si riferiscono gli autocontrolli, secondo quanto previsto al punto 11 del precedente paragrafo 2.1 - Prescrizioni di carattere generale.
86. Gli additivi utilizzati non possono contenere sostanze presenti nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla Parte III del D.Lgs. 152/2006. Le schede tecniche degli additivi utilizzati dovranno essere rese disponibili all'Autorità di controllo.

Scarichi acque meteoriche

Il Piano di prevenzione e gestione delle acque meteoriche di dilavamento presentato dall'Azienda in data 31/03/2010, integrato con la documentazione presentata in data 12/07/2010, è approvato con il presente provvedimento.

Scarichi derivanti dall'area bilici

87. Difformemente a quanto contenuto nel Piano di prevenzione e gestione delle acque meteoriche di dilavamento sono sottoposti al rispetto dei limiti e a prescrizioni i tre scarichi derivanti dall'area "bilici".
88. Gli impianti di depurazione delle acque di prima pioggia asserviti ai tre scarichi dell'area bilici devono essere sottoposti a manutenzione periodica consistente nella rimozione dei sedimenti e della frazione oleosa, al fine di rendere efficiente il processo di sedimentazione e flottazione.
89. Gli impianti devono essere gestiti in modo da poter trattare le prime acque di pioggia relative a eventi meteorici che si verifichino ad un intervallo massimo di 48 ore.
90. L'Azienda deve adottare una procedura interna che assicuri il rispetto delle prescrizioni di cui ai due punti precedenti.
91. Gli scarichi delle prime acque di pioggia devono essere accessibili e campionabili da parte dell'autorità di controllo.
92. Con cadenza biennale, l'Azienda dovrà provvedere all'esecuzione di analisi ai tre scarichi relativamente ai seguenti parametri: • pH • solidi sospesi totali • Idrocarburi totali • oli e grassi animali e vegetali • Crtot • CrVI • Fe • Mn • Ni • Cu.
93. Le analisi dovranno essere eseguite da Tecnico abilitato con metodiche riportate nel PMC ed i risultati dovranno essere corredati dalla descrizione dello stato di funzionamento dell'impianto di depurazione, delle modalità di campionamento e dall'indicazione dei metodi analitici utilizzati.
94. I risultati analitici dovranno essere inseriti nella relazione annuale sul piano di monitoraggio che l'Azienda deve inviare alla Provincia di Genova, al Comune di Genova ed all'ARPAL – Dipartimento Provinciale di

Genova entro il 31 maggio dell'anno successivo al quale si riferiscono gli autocontrolli, secondo quanto previsto al punto 11 del precedente paragrafo 2.1 - Prescrizioni di carattere generale.

Scarichi acque meteoriche non trattati

95. Gli scarichi di acque meteoriche attualmente non trattati e individuati, ossia:

- a) i due scarichi intercettati dell'area ex parchi minerali e deposito rotoli (ex scarichi 8 e 9)
- b) lo scarico derivante dalla vasca di rilancio (che raccoglie gli scarichi della banchina Polcevera)
- c) lo scarico derivante dalla vasca di rilancio derivante dall'ex scarico 8

dovranno essere oggetto di un monitoraggio con cadenza semestrale da effettuarsi in occasione di eventi meteorici mediante campionamento e analisi relativamente ai seguenti parametri: pH • solidi sospesi totali • Idrocarburi totali • oli e grassi animali e vegetali • Crtot • CrVI • Fe • Mn • Ni • Cu.

96. Le analisi dovranno essere eseguite da Tecnico abilitato con metodiche riportate nel PMC ed i risultati dovranno essere corredati dalla descrizione delle modalità di campionamento e dall'indicazione dei metodi analitici utilizzati.

97. I risultati dovranno essere inseriti nella relazione annuale sul piano di monitoraggio che l'Azienda deve inviare alla Provincia di Genova, al Comune di Genova ed all'ARPAL - Dipartimento Provinciale di Genova entro il 31 maggio dell'anno successivo al quale si riferiscono gli autocontrolli, secondo quanto previsto al punto 11 del precedente paragrafo 2.1 - Prescrizioni di carattere generale.

Scarichi area ecologica e area impianto di distribuzione carburante

98. Gli impianti di depurazione delle acque di prima pioggia asserviti allo scarico dell'area ecologica e allo scarico dell'area del distributore carburante devono essere sottoposti a manutenzione periodica consistente nella rimozione dei sedimenti e della frazione oleosa, al fine di rendere efficiente il processo di sedimentazione e flottazione.

99. Gli impianti di depurazione delle acque di prima pioggia dotati di sistemi di svuotamento mediante pompa devono essere gestiti in modo da poter trattare le prime acque di pioggia relative a eventi meteorici che si verificano ad un intervallo massimo di 48 ore.

100. L'Azienda deve adottare una procedura interna che assicuri il rispetto delle prescrizioni di cui ai due punti precedenti.

101. Gli scarichi delle prime acque di pioggia devono essere accessibili e campionabili da parte dell'autorità di controllo.

102. Con cadenza annuale, l'Azienda dovrà provvedere all'esecuzione di analisi agli scarichi delle acque di prima pioggia dell'area ecologica e dell'area distributore carburante relativamente ai seguenti parametri: pH • solidi sospesi totali • Idrocarburi totali • oli e grassi animali e vegetali • Crtot • CrVI • Fe • Mn • Ni • Cu.

103. Le analisi dovranno essere eseguite da Tecnico abilitato con metodiche riportate nel PMC ed i risultati dovranno essere corredati dalla descrizione dello stato di funzionamento dell'impianto di depurazione, delle modalità di campionamento e dall'indicazione dei metodi analitici utilizzati.

104. I risultati analitici dovranno essere inseriti nella relazione annuale sul piano di monitoraggio che l'Azienda deve inviare alla Provincia di Genova, al Comune di Genova ed all'ARPAL – Dipartimento Provinciale di Genova entro il 31 maggio dell'anno successivo al quale si riferiscono gli autocontrolli, secondo quanto previsto al punto 11 del precedente paragrafo 2.1 - Prescrizioni di carattere generale.

105. Dovranno essere seguite le procedure di prevenzione e di intervento in caso di sversamenti accidentali, come descritti nel piano di prevenzione e gestione.

Scarico area parco rottami

- 106.L'impianto di depurazione delle acque di prima pioggia asservito allo scarico del parco rottami dovrà essere sottoposto a manutenzione periodica consistente nella rimozione dei sedimenti e della frazione oleosa, al fine di rendere efficiente il processo di sedimentazione e flottazione.
- 107.L'intera rete di captazione e raccolta delle acque meteoriche e di dilavamento dovrà essere mantenuta efficiente. L'impianto deve essere gestito in modo da poter trattare le prime acque di pioggia relative a eventi meteorici che si verificano ad un intervallo massimo di 48 ore.
- 108.Dovrà essere effettuato uno studio circa l'efficienza della attuale canaletta (con verifica delle pendenze dei piazzali) i cui esiti dovranno essere trasmessi alla Provincia di Genova e all' ARPAL entro 60 giorni dal ricevimento del presente provvedimento.
- 109.L'Azienda deve adottare una procedura interna che assicuri il rispetto delle prescrizioni di cui ai due punti precedenti.
- 110.Lo scarico delle prime acque di pioggia deve essere accessibile e campionabile da parte dell'autorità di controllo.
- 111.Con cadenza semestrale, l'Azienda dovrà provvedere all'esecuzione di analisi agli scarichi delle acque di prima pioggia dell'area ecologica e dell'area distributore carburante relativamente ai seguenti parametri: pH • solidi sospesi totali • Idrocarburi totali • oli e grassi animali e vegetali • Crtot • CrVI • Fe • Mn • Ni • Cu.
- 112.Le analisi dovranno essere eseguite da Tecnico abilitato con metodiche riportate nel PMC ed i risultati dovranno essere corredati dalla descrizione dello stato di funzionamento dell'impianto di depurazione, delle modalità di campionamento e dall'indicazione dei metodi analitici utilizzati.
- 113.I risultati analitici dovranno essere inseriti nella relazione annuale sul piano di monitoraggio che l'Azienda deve inviare alla Provincia di Genova, al Comune di Genova ed all'ARPAL – Dipartimento Provinciale di Genova entro il 31 maggio dell'anno successivo al quale si riferiscono gli autocontrolli.
- 114.Dovranno essere seguite le procedure di prevenzione e di intervento in caso di sversamenti accidentali, come descritti nel piano di prevenzione e gestione.

Scarichi acque di prima pioggia: prescrizioni generali

- 115.In caso di nuove realizzazioni l'Azienda dovrà prevedere un piano di gestione delle acque meteoriche nel quale siano indicati:
- la superficie dei piazzali interessati;
 - le caratteristiche della pavimentazione;
 - le possibili fonti di contaminazione delle acque;
 - gli eventuali sistemi di trattamento da adottare;
 - i punti di scarico.
- 116.Il piano di gestione indicato al punto precedente, corredato dall'opportuna documentazione cartografica, dovrà essere preventivamente inviato alla Provincia di Genova ed all'ARPAL - Dipartimento Provinciale di Genova, al fine di procedere all'eventuale modifica del presente.

2.4. Produzione e gestione rifiuti

2.4.A. Quadro dei rifiuti prodotti

117. L'elenco dei rifiuti prodotti dall'Azienda con i relativi codici C.E.R. e le modalità di stoccaggio è riportato nella Tabella IV del paragrafo 1.2.5. Riepilogo rifiuti prodotti dai cicli produttivi della Parte 1 – Analisi e Valutazione Ambientale:

2.4.B. Quadro delle prescrizioni

118. Per i rifiuti indicati in Tabella IV è autorizzato il deposito preliminare nelle aree e con le modalità indicate nella tabella stessa. La gestione dei rifiuti non specificati in elenco dovrà avvenire in regime di "deposito temporaneo" nel rispetto delle condizioni stabilite dall'articolo 183, comma 1, lettera bb), del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii..

119. Sono fatti salvi gli adempimenti previsti dalla disciplina vigente relativa alla gestione dei rifiuti e dalle norme speciali per la gestione di particolari tipologie di rifiuti (come, ad esempio, la gestione degli oli usati, la gestione di rifiuti contenenti amianto, di rifiuti contenenti PCB, di rifiuti sanitari, di batterie, dei RAEE, etc.).

120. L'eventuale gestione di rifiuti non previsti dal presente provvedimento dovrà essere preventivamente comunicata per valutare eventuali modifiche al provvedimento stesso.

121. Lo stoccaggio dei rifiuti prodotti (deposito temporaneo, messa in riserva, deposito preliminare) deve rispettare le norme tecniche di settore. In particolare:

- a) Le aree di stoccaggio dei rifiuti non pericolosi devono essere chiaramente distinte e separate da quelle adibite allo stoccaggio dei rifiuti pericolosi.
- b) Deve essere garantita una chiara distinzione tra le aree adibite allo stoccaggio di rifiuti prodotti da avviare a recupero e/o smaltimento, di materiali suscettibili di riutilizzo nel ciclo produttivo e di materie prime.
- c) Le aree di stoccaggio dei rifiuti devono essere individuate con opportuni dispositivi (cartelli, etichette, targhe, segnaletica orizzontale ecc.) ben visibili per dimensioni e collocazione, indicanti la natura dei rifiuti stessi con i relativi codici C.E.R., lo stato fisico, la pericolosità dei rifiuti stoccati, le norme per la manipolazione dei rifiuti pericolosi e per il contenimento dei rischi per la salute dell'uomo o per l'ambiente.
- d) Sui recipienti fissi e mobili deve essere apposta adeguata etichettatura riportante il CER, il reparto di produzione (ove possibile) e per i rifiuti pericolosi l'etichettatura deve essere conforme alle norme vigenti in materia di sostanze pericolose (Direttiva 99/45/CE e da Giugno 2015 il Regolamento 13272/2008 CLP).
- e) Deve essere mantenuta integra l'impermeabilizzazione delle aree di stoccaggio dei rifiuti e deve essere effettuata una pulizia periodica delle canalette in modo da garantire l'efficacia di collettamento delle acque meteoriche.
- f) I vari recipienti adibiti allo stoccaggio dei rifiuti devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche del contenuto ed essere provvisti sia di idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto, sia di dispositivi atti a rendere sicure ed agevoli le operazioni di carico, scarico e movimentazione.
- g) I sistemi di prevenzione di eventuali percolamenti (grigliati, cordoli, bacini di contenimento) devono essere sempre mantenuti integri e ripristinati in caso di danneggiamento.

- h)I rifiuti liquidi devono essere depositati in serbatoi o contenitori mobili dotati di opportuni dispositivi antirabocciamento collocati in bacini di contenimento. Se lo stoccaggio di rifiuti liquidi avviene in un serbatoio fuori terra, questo deve essere dotato di un bacino di contenimento di capacità pari all'intero volume del serbatoio. Qualora vi siano più serbatoi, potrà essere realizzato un solo bacino di contenimento di capacità eguale alla terza parte di quella complessiva effettiva dei serbatoi stessi. In ogni caso, il bacino deve essere di capacità pari a quella del più grande dei serbatoi.
- i)I rifiuti oleosi (oli esausti, emulsioni, ecc.) devono essere stoccati in adeguati contenitori in acciaio posti all'interno di bacini di contenimento con capacità pari ad un terzo del volume stoccato in caso di serbatoi multipli e comunque con volume non inferiore al serbatoio più grande e comunque il sito di stoccaggio deve essere adeguato a quanto previsto dal regolamento n. 392/96.
- j)I serbatoi adibiti allo stoccaggio dei rifiuti liquidi, i raccordi e le tubazioni devono essere mantenuti in perfetta efficienza al fine di evitare dispersioni nell'ambiente.
- k)Nel caso di rifiuti pericolosi l'area di stoccaggio deve essere coperta e dotata di basamenti impermeabilizzati.
- l)Lo stoccaggio dei vari rifiuti prodotti deve essere eseguito in modo tale da consentire una facile ispezionabilità ed una sicura movimentazione.
- m)Lo stoccaggio dei rifiuti speciali non pericolosi in aree esterne deve avvenire in modo tale da impedirne il dilavamento che possa determinare trascinarsi di inquinanti.
- n)In alternativa a quanto indicato al punto m), lo stoccaggio di rifiuti in aree esterne può essere effettuato in aree con dispositivi di intercettazione delle acque meteoriche dilavanti che dovranno essere convogliate tramite canalizzazioni adeguate all'impianto di trattamento acque meteoriche.
- o)Le eventuali operazioni di cernita, selezione, travaso, riconfezionamento devono essere effettuate esclusivamente in aree al coperto e in caso di travasi di liquidi l'area dovrà inoltre essere dotata di dispositivi per contenere eventuali sversamenti di rifiuti.
- 122.Il tempo massimo di stoccaggio per i rifiuti indicati in Tabella IV è fissato in 12 mesi dalla data di presa in carico. È fatta eccezione per i rifiuti identificati come R10 e R11 (trasformatori e oli con PCB) per i quali è fissato un tempo massimo di stoccaggio di 2 mesi.
- 123.I rifiuti presenti nei vari reparti, non ancora trasferiti nelle relative aree di stoccaggio, non possono essere oggetto di alcuna manipolazione, lavorazione, selezione o miscelazione.
- 124.E' vietata la miscelazione di rifiuti pericolosi aventi differenti caratteristiche di pericolosità ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi così come previsto all'art. 187 del Dlgs 152/06 e s.m.i..
- 125.La movimentazione e lo stoccaggio dei rifiuti deve essere effettuata in modo da evitare la contaminazione del suolo e dei corpi recettori superficiali e/o profondi nonché la formazione di odori e la dispersione di aerosol e di polveri.
- 126.I piazzali devono essere mantenuti sgombri da rifiuti al di fuori delle aree adibite al deposito degli stessi.
- 127.E' autorizzato lo stoccaggio dei rifiuti classificati CER 16 01 04*, costituiti da autoveicoli dimessi, senza la necessità di copertura degli stessi mediante teloni o altri dispositivi, a condizione che lo stoccaggio sia effettuato in aree dotate di pavimentazione impermeabilizzata e di regimazione e trattamento delle acque di prima pioggia.
- 128.I rifiuti allo stato liquido, se compatibili, possono essere convogliati all'impianto di depurazione con le modalità di cui ai punti 58 e 60.
- 129.I fanghi oleosi prodotti dall'impianto per il lavaggio di guarniture dei cilindri e di pezzi meccanici lavaggio, previa caratterizzazione, dovranno essere avviati tramite autospurgo alla vasca delle morchie di

laminazione. La soluzione di lavaggio esausta dovrà essere avviata tramite autospurgo alla sezione di pre-trattamento dell'impianto di trattamento acque. I suddetti rifiuti devono essere annotati sul registro di carico e scarico rifiuti.

130. Devono essere presi in carico come rifiuti le acque di lavaggio delle attrezzature di laboratorio conferiti all'impianto di depurazione, nei casi in cui il trattamento di tali reflui sia compatibile con i processi depurativi consueti.
131. E' vietato il conferimento, in qualsiasi forma, all'impianto di depurazione dei reagenti di laboratorio e dei prodotti di reazione.
132. Nel caso di eventuali residui di produzione non soggetti alle disposizioni di cui alla parte quarta del D. Lgs 152/2006 e successive modifiche e integrazioni, l'Azienda in qualità di produttore dovrà attestarne la rispondenza rispetto ai requisiti di esclusione.
133. Per quanto riguarda la gestione dei sottoprodotti (quali ad esempio sfridi e spuntature dei nastri nonché ossido di ferro originato dalla rigenerazione dell'acido cloridrico), l'Azienda ha l'onere di documentare e dimostrare in fase di controllo la sussistenza di tutti i presupposti per legittimare l'esenzione dalla normativa vigente in materia di rifiuti conformemente a quanto indicato all'art. 184-bis del D. Lgs 152/2006 e s.m.i.
134. È onere del produttore assicurare la distinzione tra parti di impianto riutilizzabili nel ciclo produttivo e quelle che devono essere gestite come rifiuti. I macchinari non più idonei a soddisfare i bisogni cui essi erano originariamente destinati, pur se non ancora privi di valore economico, rientrano nella disciplina dei rifiuti.
135. Dovranno essere previsti controlli analitici di classificazione per i rifiuti prodotti non pericolosi identificati con codice a specchio, secondo le frequenze riportate nella relativa tabella del PMC.
136. Per il corretto svolgimento dei controlli sui rifiuti prodotti è necessario prevedere le seguenti prescrizioni:
- nei casi in cui i rifiuti presentino caratteristiche morfologiche disomogenee da rendere impossibile eseguire un campionamento rappresentativo (ad es. RAEE, veicoli fuori uso, etc.) o se non sono disponibili metodi analitici, l'analisi chimica potrà essere sostituita da un'analisi merceologica. Quest'ultima dovrà contenere l'indicazione precisa della composizione e delle caratteristiche specifiche dei rifiuti che lo hanno generato, incluse informazioni dettagliate sulla classificazione di pericolosità e i motivi che non consentono l'esecuzione del campionamento o dell'analisi. Per rifiuti costituiti da prodotti integri (es. prodotti chimici obsoleti) l'analisi chimica potrà essere sostituita da scheda di sicurezza;
 - il certificato analitico dovrà contenere: l'indicazione di chi ha effettuato il campionamento (produttore o addetto al laboratorio), la definizione precisa del rifiuto (non solo la denominazione del CER), esauriente descrizione del rifiuto (aspetto, colore, esame organolettico, omogeneità o meno, etc.), la determinazione dei parametri rilevati sia ai fini della classificazione che dello smaltimento, l'indicazione dei metodi analitici usati, i limiti di concentrazioni applicabili al caso, l'attribuzione delle frasi di rischio e delle caratteristiche di pericolo "H";
 - il certificato analitico dovrà sempre essere accompagnato da un giudizio, in relazione al fine stesso dell'analisi (attribuzione CER o delle classi di pericolo, verifica di compatibilità con impianti di destino). Dovranno essere evidenti i criteri, i calcoli e i metodi utilizzati per l'attribuzione delle classi di pericolosità. Il giudizio di classificazione dovrà contenere (ad es. in base alle sostanze utilizzate nel ciclo produttivo che ha prodotto il rifiuto) il motivo per cui sono stati selezionati i parametri analizzati e a quali sostanze/composti si è fatto riferimento per stabilire se il rifiuto è pericoloso o non;

–i certificati analitici dovranno essere corredati da idoneo verbale di campionamento, redatto in base alla UNI 10802, che indichi modalità di campionamento, trasporto e conservazione del campione, nonché il riferimento alle condizioni di esercizio dell'impianto al momento del campionamento.

137. I referti delle analisi di cui al punto precedente dovranno essere redatti da tecnici abilitati e trasmessi alla Provincia di Genova, al Comune di Genova ed all'ARPAL - Dipartimento Provinciale di Genova, nella relazione annuale sul piano di monitoraggio prevista al punto 10 del precedente paragrafo 2.1.

138. Il gestore deve mettere in atto un sistema di tracciabilità interna dei rifiuti che garantisca la possibilità di conoscere per ogni rifiuto prodotto presente nel sito di stoccaggio: il luogo/reparto di produzione, la data di produzione ed il quantitativo prodotto. Il sistema di tracciabilità interna dovrà consentire di attestare gli accorpamenti di rifiuti, in termini di incremento, finalizzati alla formazione del quantitativo presente in stoccaggio.

2.4.D. Gestione dell'isola ecologica

139. Nell'area attrezzata ad isola ecologica possono essere stoccate le seguenti tipologie di rifiuto con le seguenti modalità:

Tipologia di rifiuto	Volume massimo in stoccaggio (m³)	Tipologia dei contenitori
CER 15 01 06 (cisternette)	200	Non previsti. Stoccaggio sul piazzale
CER 17 02 03 (plastica)	40	Cassoni scarrabili
CER 17 02 04* (traversine)	120	Cassoni scarrabili coperti
CER 15 01 03 (imballaggi in legno)	200	Cassoni scarrabili

Tabella V

140. Il tempo massimo di stoccaggio per i rifiuti indicati in Tabella V è fissato in 12 mesi dalla data di presa in carico.

141. Tranne che per il rifiuto CER 15 01 06, lo stoccaggio delle altre tipologie di rifiuti deve essere effettuato esclusivamente all'interno dei contenitori.

142. I vari contenitori dei rifiuti devono essere individuati chiaramente con idonea segnaletica orizzontale o con cartelli verticali o contrassegni adesivi o scritte indelebili indicanti il tipo di rifiuto contenuto ed il relativo codice CER.

143. I cassoni scarrabili destinati allo stoccaggio del CER 170204* devono essere dotati di sistemi di protezione dalla pioggia.

144. L'area deve essere mantenuta sgombra da rifiuti e in ogni caso deve essere evitato il deposito di rifiuti al di fuori dei contenitori.

145. Nei singoli cassoni possono essere stoccati rifiuti anche di tipologie diverse purché compatibili (ossia non suscettibili di dar luogo a reazioni pericolose con sviluppo di sostanze esplosive, infiammabili e/o tossiche) e chiaramente separate l'una dall'altra.

146. Eventuali spandimenti accidentali di rifiuti liquidi dovranno essere assorbiti con prodotti specifici ad alto assorbimento il cui residuo sarà avviato ad idoneo smaltimento. A tal fine idonei materiali assorbenti dovranno essere tenuti in deposito presso il centro per tali eventualità.

147. Deve essere mantenuta integra la recinzione del centro.

148. Deve essere mantenuta integra l'impermeabilizzazione della pavimentazione del sito e il sistema di regimazione delle acque.

149. La pulizia dei piazzali dovrà essere effettuata intervenendo manualmente con scope o con specifici mezzi meccanici di spazzamento.

2.4.E. Gestione del Parco Rottame

150. Le aree di stoccaggio sono indicate nella planimetria allegata che è parte integrante del presente provvedimento.

151. Nel parco rottame potranno essere stoccate **e recuperate** le seguenti tipologie di rifiuti, prodotte presso lo stabilimento di Genova o presso gli altri stabilimenti della società:

- CER 12.01.01 limatura e trucioli di materiali ferrosi
- CER 15.01.04 imballaggi metallici
- CER 16.01.17 metalli ferrosi
- CER 17.04.05 ferro e acciaio
- CER 20.01.40 metallo

152. Lo stoccaggio e il recupero dovrà essere effettuato nella zona B dell'Area 1.

153. Potrà essere stoccato un quantitativo massimo di rifiuto pari a 5.000 m³ per un tempo massimo di stoccaggio pari a 3 mesi.

154. I rifiuti di cui al punto 177 potranno essere sottoposti a cernita e selezione dei materiali estranei nonché alla verifica della sussistenza delle condizioni dettate dal Regolamento UE n. 333 del 31.03.2011 relativo cessazione della condizione di rifiuto. I materiali estranei dovranno essere avviati a smaltimento o recupero, e a operazione di adeguamento dimensionale mediante cesoie o taglio ossiacetilenico.

155. Devono essere mantenute distinte le aree di stoccaggio dei rifiuti da quelle dei materiali recuperati.

156. Le attività relative alla movimentazione dei rottami ferrosi presso l'Area A2, più prossima alle abitazioni, dovrà essere effettuata esclusivamente in orario diurno.

2.4.F. Impianto di rigenerazione dell'acido cloridrico

157. È autorizzato il trattamento dell'acido cloridrico, derivante dalla linea di decapaggio DEC1 e dal nuovo decatreno, nell'impianto di rigenerazione dell'acido stesso.

158. Il parco serbatoi ("tank farm") del reparto rigenerazione acido cloridrico (11 serbatoi da 100 m³ + 1 serbatoio da 25 m³) deve essere munito di un bacino di contenimento con un volume effettivo pari ad almeno il 30% del volume complessivo dei serbatoi quindi di almeno 337,5 m³ di volume utile. Il bacino deve garantire adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche dell'acido stoccato e deve essere dotato di adeguato sistema di svuotamento. Stesse caratteristiche di resistenza devono essere garantite dai serbatoi di stoccaggio.

159. In caso di conferimento dell'acido cloridrico esausto all'impianto di rigenerazione in maniera indiretta (es. mediante auto spurgo, cisterne mobili, etc.) dovrà essere effettuata l'annotazione sul registro di carico e scarico rifiuti.

160. Dovrà essere data comunicazione alla Provincia di Genova e all'ARPAL – Dipartimento Provinciale di Genova di qualsiasi eventuale variazione della composizione del parco serbatoi destinati allo stoccaggio dell'acido cloridrico esausto.

2.5. Inquinamento acustico

2.5.A. Inquadramento generale

Ai sensi della vigente normativa di settore, il quadro di riferimento è definito dalla L. 447/95 e dal D.P.C.M. 14.11.1997, come ribadito dall'articolo 29-sexies, comma 3, del D. Lgs n. 152/2006.

161. L'azienda deve rispettare i limiti definiti dalla normativa vigente in materia di inquinamento acustico (L. 447/1995 e D.P.C.M. 14.11.1997). In relazione ai limiti di zona (per l'ambiente esterno) introdotti con le classificazioni acustiche comunali, sono da considerarsi, ai fini della presente autorizzazione, quelli vigenti al momento del rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale. Per l'individuazione della classe e dell'estensione territoriale delle aree a diversa classificazione acustica, il riferimento è rappresentato dalla classificazione acustica del Comune di Genova.

2.5.B. Quadro dei monitoraggi

162. Le emissioni sonore dello stabilimento devono essere sottoposte a monitoraggio secondo le modalità riportate nel PMC allegato.

2.5.C. Quadro delle prescrizioni

163. Le misure di livello acustico dovranno essere effettuate da Tecnico Competente in Acustica Ambientale ai sensi della L. 447/1995.

164. Per l'esecuzione delle misure dei livelli di immissione e di emissione i riferimenti tecnici principali sono costituiti dal D.M. 16.03.1998 e dalla norma UNI 10855 ed eventuali successive modifiche e/o integrazioni e/o evoluzioni.

165. I risultati di rilievi fonometrici ed eventuali elaborazioni degli stessi dovranno essere corredati dalla valutazione dell'incertezza dei dati stessi; per la valutazione dell'incertezza i riferimenti tecnici sono dati primariamente dalle norme UNI/TR 11326 e UNI CEI ENV 13500 e loro eventuali modifiche e/o integrazioni e/o evoluzioni, secondariamente dalla letteratura tecnico-scientifica di settore.

166. Nel caso vengano utilizzati anche modelli numerici per la stima della rumorosità ambientale, dovrà essere descritto il modello utilizzato e verificata la applicabilità dello stesso al contesto esaminato. Il modello, se utilizzato quale strumento diagnostico, dovrà essere calibrato in accordo con le procedure definite dalla norma UNI 11143 ed eventuali modifiche e/o integrazioni e/o evoluzioni, secondariamente si potrà fare riferimento alla letteratura tecnico-scientifica di settore

167. In ogni caso, i risultati delle elaborazioni modellistiche di cui al punto precedente dovranno essere corredati dalla stima dell'incertezza degli stessi, facendo riferimento alle norme UNI/TR 11326 e UNI CEI ENV 13500 e loro eventuali modifiche e/o integrazioni e/o evoluzioni e, secondariamente, alla letteratura tecnico-scientifica di settore

168. L'Azienda dovrà trasmettere i risultati dei monitoraggi alla Provincia di Genova, al Comune di Genova e all'ARPAL – Dipartimento Provinciale di Genova secondo quanto definito nella sezione "Piano di Monitoraggio e Controllo".

169. Qualora i livelli sonori rilevati durante le campagne di misura facciano riscontrare superamenti di limiti stabiliti dalla classificazione acustica, l'Azienda dovrà segnalare la situazione agli Enti preposti, ai sensi della L. 447/95 e della L.R. 12/98, all'ARPAL ed alla Provincia di Genova, quale Autorità Competente all'Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi del D. Lgs. n.152/2006, con le modalità previste al punto 12 del precedente paragrafo 2.1 - Prescrizioni di carattere generale. L'Azienda dovrà, inoltre, elaborare e

trasmettere agli stessi Enti un piano di interventi che consentano di riportare i livelli sonori al di sotto dei limiti previsti dalla Classificazione Acustica.

170. Secondo quanto disposto al punto 3, lettera f, del precedente paragrafo 2.1 - Prescrizioni di carattere generale, entro il 31 maggio dell'anno solare immediatamente successivo all'anno di riferimento delle misure, l'Azienda dovrà trasmettere i risultati del monitoraggio alla Provincia di Genova ed all'ARPAL – Dipartimento Provinciale di Genova e, secondo quanto previsto dall'articolo 29-sexies, comma 6 e dall'articolo 29-decies, comma 2, del D. Lgs. n. 152/2006, al Comune di Genova.

171. Tutte le modifiche della linea di produzione e degli impianti di servizio, conseguenti ad ammodernamenti o manutenzioni ordinaria e straordinaria, dovranno essere attuate privilegiando, se possibile, interventi che portino ad una riduzione dell'emissione sonora complessiva dallo stabilimento e comunque verificando che le componenti installate non peggiorino la situazione emissiva preesistente.

172. I portelloni lato NORD devono essere tenuti chiusi durante l'esercizio degli impianti, compatibilmente con le modalità gestionali del ciclo produttivo.

2.6. Energia

2.6.A. Inquadramento generale

Per quanto riguarda il settore energia, le indicazioni per permettere una corretta gestione dei consumi energetici sono contenute:

- nelle BREF di settore
- nella BREF trasversale sull'efficienza energetica - *Energy Efficiency* - in forma di 'draft' aggiornata a luglio 2007.

In attesa di una forma definitiva delle BREF sull'efficienza energetica, l'Azienda dovrà ottemperare a quanto previsto dalle BREF di settore, tenendo comunque conto anche delle indicazioni più generali provenienti dalle linee guida trasversali, al fine di ottenere un utilizzo razionale dell'energia.

2.6.B. Quadro delle prescrizioni

173. L'Azienda dovrà tenere sotto controllo i propri consumi energetici mediante l'indicatore "consumi elettrici e termici per unità di prodotto", come meglio definito nel piano di monitoraggio.

174. La relazione annuale, prevista al punto 11 del precedente paragrafo 2.1 - Prescrizioni di carattere generale che l'Azienda è tenuta ad inviare alla Provincia di Genova ed all'ARPAL - Dipartimento Provinciale di Genova entro il 31 maggio di ogni anno, dovrà contenere un capitolo riguardante gli aspetti energetici, riferiti all'anno solare precedente, con l'indicazione di:

- consumi annui totali di energia elettrica (in MW/h) dell'impianto e di ogni singola unità di produzione;
- consumi di ciascun combustibile solido (in t), liquido (in t) e gassoso (in m³) in ingresso all'Azienda;
- energia termica (in GJ) prodotta globalmente dall'impianto e per ogni singola unità di produzione;
- consumi elettrici e termici specifici, come richiesti dal piano di monitoraggio;
- consumi energetici totali (in TEP/anno);
- produzione totale di rotoli (in t);

175. Dovranno essere indicate le modalità di misura delle grandezze precedenti o le modalità ed i parametri di calcolo utilizzati per definire le grandezze non misurabili direttamente.

176. Dovranno essere motivate eventuali variazioni rilevanti di consumi rispetto agli anni precedenti.

177. Nell'ottica di predisporre un piano di risparmio energetico in accordo con quanto previsto dalle BREF di settore e trasversali, nel capitolo riguardante gli aspetti energetici della relazione annuale di cui al punto precedente dovranno essere, inoltre, indicati:

- le tecnologie per l'utilizzo razionale dell'energia adottate dall'Azienda in riferimento alle BREF di settore e trasversali;
- una descrizione delle eventuali modifiche delle caratteristiche delle unità di produzione di energia;
- una descrizione degli interventi attuati per il risparmio energetico;
- una valutazione sull'efficienza energetica della tecnologia utilizzata;
- un dettagliato piano di manutenzione delle apparecchiature maggiormente energivore che compongono il ciclo tecnologico (credo che questa voce coincida con quanto già richiesto nella parte generale).

Parte 4: ALLEGATI

Allegato n. 1: Modalità di trasmissione dati al Centro Operativo Provinciale

Allegato n. 2: Comunicazione di disservizio impianti di captazione e/o abbattimento.

Allegato n. 3: Comunicazione di ripristino impianti di captazione e/o abbattimento.

Allegato n. 4: Planimetria con ubicazione dei siti di stoccaggio rifiuti.

Allegato 5: Planimetria con ubicazione dei punti di emissione

Allegato 6: Piano di Monitoraggio e Controllo



NUMERO PROGRESSIVO:.....

Comunicazione di disservizio impianti di captazione e/o abbattimento

ILVA S.p.A – via Pionieri e Aviatori d'Italia, 8 - GENOVA

Data e ora di inizio del disservizio:

Tipo di disservizio:

.....
.....
.....
.....
.....

Tipo di intervento adottato per il ripristino:

.....
.....
.....
.....
.....

NUMERO PROGRESSIVO:.....

Comunicazione di ripristino impianti di captazione e/o abbattimento

ILVA S.p.A – via Pionieri e Aviatori d'Italia, 8 - GENOVA

Riferimento a comunicazione n. del

Data e ora ripristino impianti:

Interventi eseguiti:

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....